

**Pensioni - Interessi legali, oneri accessori e rivalutazione monetaria su prestazioni previdenziali a favore di perseguitati politici o razziali – Termine di decorrenza – 121° giorno successivo alla domanda di prestazione previdenziale.**

**Corte di Appello di Roma - 01.09.2010 n. 6455 - Pres. Rel. dott.ssa Blasutto - P.L. (Avv. Pendibene) - INPS (Avv. Iandolo)**

*La ricostruzione dei periodi figurativi e la successiva liquidazione di prestazioni inerenti ad assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore di perseguitati politici e antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti (ex art. 5 L. 96 /1955) avviene non d'ufficio ma su domanda di parte (L. 533/1973), perciò i relativi oneri accessori sono dovuti dal 121° giorno dalla presentazione dell'istanza stessa solo se l'istituto non ha ancora provveduto. La data di presentazione della domanda è importante anche per stabilire la normativa vigente in quel momento e che si deve applicare alla disciplina degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (spartiacque la L. 412/1991 che vieta il cumulo della rivalutazione con gli interessi).*

FATTO E DIRITTO - Con ricorso per ingiunzione di pagamento depositato il 28.7.2006 al Tribunale di Roma, P. L. esponeva di essere titolare di pensione INPS categoria VO n. 14676806; che, in qualità di perseguitata politico razziale, aveva ottenuto, con delibera della Commissione per le Provvidenze ai Perseguitati Politici o Razziali, il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa ai sensi della legge n. 932 del 1980; che conseguentemente l'INPS aveva ricostituito la pensione riconoscendole gli arretrati dalla decorrenza iniziale in virtù dell'art. 8 legge n. 36/74; che tuttavia non le erano stati corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per l'intero periodo, ma solo gli interessi legali dal 12.5.2001 al 10.1.2003 per un importo complessivo di € 4.369,02. Ciò premesso, sosteneva che l'INPS avrebbe dovuto liquidare gli accessori dalla data di decorrenza originaria della pensione, cioè sin dal 1.3.72; che inoltre il credito

era maturato prima dell'entrata in vigore della legge n. 412/91, per cui doveva essere riconosciuta anche la rivalutazione monetaria. Chiedeva pertanto l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di € 130.065,10 per interessi legali e di € 97.329,67 per rivalutazione monetaria e quindi per l'importo complessivo di € 227.395,77. Seguiva pedissequo decreto in data 21.9.06.

L'INPS proponeva opposizione deducendo l'infondatezza della pretesa in quanto la decorrenza di legge per l'erogazione degli oneri accessori è fissata nel 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa di pensione, ancorché la stessa, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 155 del 1981, consenta la liquidazione della prestazione con effetto retroattivo e precisamente dalla data di perfezionamento dei requisiti, mentre la decorrenza degli accessori con la stessa decorrenza della prestazione è prevista dalla legge solo per le ricostituzioni di ufficio.

Nella specie l'INPS aveva correttamente corrisposto gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda e precisamente dal 12.5.2001 fino al 10.10.03, data di liquidazione della prestazione.

Soggiungeva che l'accoglimento della pretesa avrebbe comportato una locupletazione da parte della pensionata e un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri pensionati con la stessa posizione assicurativa.

Con sentenza in data 5.12.2007 il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il d.i. e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.500,00, di cui € 1.500,00 per onorari.

Avverso tale sentenza proponeva appello P. L. che svolgeva i seguenti motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 5 legge n. 96/55; erronea applicazione della legge n. 412/91, carenza assoluta di motivazione; 2) necessità di configurare la ricostruzione della pensione ai sensi dell'art. 5 legge n. 96/55 come effettuata d'ufficio dall'Istituto; carattere imprescrittibile dei diritti derivanti dalla legge n. 96/55; necessità di rendere effettiva la *restitutio in integrum* del diritto violato in epoca di persecuzione razziale; 3) diritto al riconoscimento (anche) della rivalutazione monetaria per il periodo

successivo al 1.1.92; 4) ingiusta condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite di primo grado.

L'appello, è destituito di fondamento.

L'art. 5 della legge n. 96 del 10.3.1955 recante "provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti", nel testo originario, prevedeva "AI CITTADINI ITALIANI, I QUALI, ANTERIORMENTE ALL'IMPUTAZIONE O ALLA CONDANNA O ALL'ASSEGNAZIONE A CONFINO DI POLIZIA SUBITE NELLE CIRCOSTANZE DI CUI ALL'ART- 1 AVESSERO INIZIATO I VERSAMENTI PER ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE PER LA INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA, SONO, SU DOMANDA, RICONOSCIUTI UTILI, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLE RELATIVE PRESTAZIONI PER SÉ E PER I FAMILIARI SUPERSTITI, I PERIODI TRASCORSI IN CARCERE O AL CONFINO DI POLIZIA, ED I PERIODI TRASCORSI ALL'ESTERO PER SOTTRARSI A CONDANNE O MANDATI DI CATTURA CONSEGUENTI ESCLUSIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA NELLE CIRCOSTANZE PREDETTE.

I CONTRIBUTI RELATIVI SONO A CARICO DELLO STATO."

Tale norma prevedeva il riconoscimento, ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali, dei contributi per i periodi trascorsi dal perseguitato in carcere o al confino o all'estero nelle circostanze menzionate, con relativo onere economico a carico dello Stato.

Il periodo considerato era dunque quello corrente dal 1.11.38 (entrata in vigore delle leggi razziali) al 25.4.1945 (data di caduta del fascismo, liberazione di Roma e abrogazione delle leggi razziali).

L'art. 5 citato è stato modificato dall'art. 3 legge n. 284 del 3 aprile 1961 come segue: "AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI, SONO CONSIDERATI UTILI I PERIODI TRASCORSI IN CARCERE, O AL CONFINO DI POLIZIA, O ALL'ESTERO, NELLE CIRCOSTANZE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA

PRESENTE LEGGE, DAI CITTADINI ITALIANI CHE POSSANO FAR VALERE UNA POSIZIONE ASSICURATIVA NELLA ASSICURAZIONE PREDETTA, O PERIODI DI LAVORO ASSOGGETTABILI A CONTRIBUZIONE DELLA ASSICURAZIONE STESSA, ÀI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE. I CONTRIBUTI RELATIVI SONO A CARICO DELLO STATO".

L'art. 1 della legge n. 1424 del 15.12.195, recante norme di interpretazione autentica dell'art. 3 cit. della legge n. 284 del 1961, ha poi previsto: "L'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 3 APRILE 1961, N. 284, È INTERPRETATO NEL SEGUENTE MODO:

L'IMPORTO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI DA ACCREDITARE A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI ANTIFASCISTI O RAZZIALI, PER I PERIODI RICONOSCIUTI UTILI A PENSIONE NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI DALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 10 MARZO 1955, N. 96, È COMMISURATO ALLA RETRIBUZIONE ATTUALE DELLA CATEGORIA E QUALIFICA PROFESSIONALE POSSEDUTA DAGLI INTERESSATI NEI PERIODI DI PERSECUZIONE. SI APPLICA LA TABELLA DELLE MARCHE ASSICURATIVE IN VIGORE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE".

La legge di interpretazione autentica ha quindi precisato le modalità dell'accREDITamento dei contributi, onde adeguarne il valore alla luce della "retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione" e rendere effettivo il ripristino della posizione assicurativa.

L'art. 5 della legge n. 96 del 1955 è stato successivamente sostituito dall'art. 2 delle legge n. 932 del 1980 nel senso di seguito riportato: L'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 10 MARZO 1955, N. 96 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, È SOSTITUITO CON IL SEGUENTE: 'AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA

VECCHIAIA E I SUPERSTITI, SONO CONSIDERATI UTILI I PERIODI SCOPERTI DA CONTRIBUZIONE A PARTIRE DAL PRIMO ATTO PERSECUTORIO SUBITO NELLE CIRCOSTANZE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE E FINO AL 25 APRILE 1945, DAI CITTADINI ITALIANI CHE POSSANO FAR VALERE UNA POSIZIONE ASSICURATIVA NELLA ASSICURAZIONE PREDETTA, O PERIODI DI LAVORO ASSOGGETTABILI A CONTRIBUZIONE DELL'ASSICURAZIONE STESSA, AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE.

È A CARICO DELLO STATO L'IMPORTO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI DA ACCREDITARE A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI ANTIFASCISTI O RAZZIALI, PER I PERIODI RICONOSCIUTI UTILI A PENSIONE NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI E NELLE FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE, ESONERATIVE ED ESCLUSIVE DELLA MEDESIMA DALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8.

PER LA RICOSTRUZIONE DELLE PENSIONI SI SEGUONO LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1974, N. 36".

Tale modifica normativa, oltre a limitare il periodo riconoscibile ("...a partire dal primo atto persecutorio") come utile ai fini contributivi, ha rinviato, per le modalità della ricostruzione della pensione, alle procedure previste dalle legge n. 36 del 15.2.74.

La legge n. 36 del 1974, recante "norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto sia stato risolto per motivi politici o razziali", a sua volta, prevede:

- all'art. 1, che "PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA ENTI O IMPRESE, IL CUI RAPPORTO PRIVATO DI LAVORO È STATO RISOLTO, INDIVIDUALMENTE O COLLETTIVAMENTE, TRA L'1 GENNAIO 1948 E IL 7 AGOSTO 1966 PER MOTIVI CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLE FORME E MOTIVAZIONI ADDOTTE, SIANO DA RICONDURSI A RAGIONI DI CREDO POLITICO O FEDE RELIGIOSA, ALL'APPARTENENZA AD UN SINDACATO O ALLA

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ SINDACALI, È AMMESSA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE LA RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO OBBLIGATORIO PER L'INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA DI CUI ERANO TITOLARI ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA TALE DATA E QUELLA IN CUI CONSEGUANO O ABBIANO CONSEGUITO I REQUISITI DI ETÀ E DI CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA.

LA RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO AVVIENE MEDIANTE LO ACCREDITAMENTO, A CARICO DELLE GESTIONI INTERESSATE, DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI. TALI CONTRIBUTI SONO CALCOLATI SECONDO LE ALIQUOTE VIGENTI NEI DIVERSI PERIODI CUI SI RIFERISCE LA POSIZIONE ASSICURATIVA DA RICOSTRUIRE, SULLA BASE DI RETRIBUZIONI CHE TENGANO CONTO DEI SEGUENTI ELEMENTI:

- a) QUALIFICA RIVESTITA O MANSIONI SVOLTE DAL LAVORATORE CHE RISULTINO A LUI PIÙ FAVOREVOLI SOTTO IL PROFILO RETRIBUTIVO PRESSO IL DATORE DI LAVORO DAL QUALE È STATO LICENZIATO;
- b) VARIAZIONI INTERVENUTE PER EFFETTO DI ACCORDI O CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA;
- c) PROGRESSIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DI CARRIERA OVE PREVISTA DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA.

QUALORA IL PERIODO PER IL QUALE È AMMESSA LA RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO RISULTI PARZIALMENTE O TOTALMENTE COPERTO DA CONTRIBUZIONE EFFETTIVA, OBBLIGATORIA O FIGURATIVA, TALE CONTRIBUZIONE VIENE DETRATTA DALL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI DA ACCREDITARE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO";

- all'art. 5, che "PER ESSERE AMMESSI AI BENEFICI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI I LAVORATORI INTERESSATI O I LORO

SUPERSTITI AVENTI DIRITTO DOVRANNO INOLTARE DOMANDA ENTRO DUE ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE ALLO ISTITUTO/CASSA O FONDO DI PREVIDENZA PRESSO IL QUALE AI SENSI DELL' ARTICOLO 1 DEVE AVER LUOGO LA RICOSTRUZIONE DEL LORO RAPPORTO ASSICURATIVO.

LA DECISIONE SULLE DOMANDE CHE COMPORTANO L'AMMISSIONE ALLA RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO È DEMANDATA AD UN COMITATO CON SEDE PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, COMPOSTO DAI SEGUENTI MEMBRI:

a) UN RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE;

b) DUE RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DEL TESORO, CON QUALIFICA DIRIGENZIALE;

c) UN RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO, CASSA O FONDO DI PREVIDENZA PRESSO IL QUALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, DEVE AVER LUOGO LA RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO;

d) UN RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI, SCELTO DAL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE TRA I DESIGNATI DALLE CONFEDERAZIONI SINDACALI A CARATTERE NAZIONALE RAPPRESENTATE NEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO.

TALE COMITATO È NOMINATO CON DECRETO DEL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO COL MINISTRO PER IL TESORO. IL COMITATO DELIBERA SULLA DOMANDA PROPOSTA ENTRO 270 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE E LA DECISIONE ASSUNTA È NOTIFICATA AL RICHIEDENTE.

IL RICHIEDENTE, ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE DEL COMITATO, PUÒ PROPORRE RICORSO AL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE. DECORSO IL TERMINE DI 90 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO SENZA CHE IL MINISTRO ABBA COMUNICATO LA DECISIONE, IL RICORSO SI INTENDE RESPINTO, SALVA LA POSSIBILITÀ DI ADIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 443 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE";

- all'art. 8, che "I CONTRIBUTI VERSATI A FAVORE DEGLI ASSICURATI IN FORZA DELLA PRESENTE LEGGE SONO EQUIPARATI A TUTTI GLI EFFETTI AI CONTRIBUTI OBBLIGATORI CHE SAREBBERO STATI VERSATI NEL CASO IN CUI NON FOSSE INTERVENUTA LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. ESSI, QUANDO SI RIFERISANO A PERIODI PREGRESSI, DANNO DIRITTO, A DOMANDA, ALLA RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN GODIMENTO DELL'ASSICURATO O DEI SUOI SUPERSTITI DALLA DATA DI DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI STESSE; QUANDO SI RIFERISANO A PERIODI SUCCESSIVI ALLA DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI IN ATTO DANNO DIRITTO A SUPPLEMENTI O MAGGIORAZIONI DELLE PRESTAZIONI STESSE, SECONDO LE NORME VIGENTI PER CIASCUN FONDO O CASSA. QUALORA I CONTRIBUTI ACCREDITATI IN FORZA DELLA PRESENTE LEGGE RISULTINO DETERMINANTI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DI UNA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE O AI FINI DI UNA DECORRENZA PIÙ FAVOREVOLE DELLA STESSA, TALE PRESTAZIONE VERRÀ CONCESSA, A DOMANDA DELL'INTERESSATO, DALLA DATA IN CUI RISULTINO CONSEGUITI TUTTI I REQUISITI DI LEGGE VALUTANDO I CONTRIBUTI ACCREDITATI COME SE FOSSERO STATI VERSATI NEI PERIODI CUI SI RIFERISCONO. CIÒ VALE IN PARTICOLARE AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA PREVISTA DALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1965, NUMERO 903, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED



INTEGRAZIONI, O DA ALTRE LEGGI SPECIALI.

I TITOLARI DELLE PENSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1965, N. 903, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, AL COMPIMENTO DELL'ETÀ PREVISTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA, A DOMANDA, HANNO DIRITTO ANCHE ALLA RILIQUIDAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE PERCENTUALI STABILITE AI COMMI PRIMO E SECONDO DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153 .

LE RILIQUIDAZIONI, SUPPLEMENTI, MAGGIORAZIONI E PRESTAZIONI IN GENERE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SPETTANO ANCHE AI SUPERSTITI AVENTI DIRITTO CON RIFERIMENTO SIA ALLE PRESTAZIONI DIRETTE CHE SAREBBERO SPETTATE ALL'ASSICURATO SIA ALLE PRESTAZIONI INDIRETTE E DI RIVERSIBILITÀ.

L'EVENTUALE CONTRIBUZIONE VOLONTARIA VERSATA DAGLI ASSICURATI PER PERIODI PER I QUALI SI PROCEDE ALLA RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO DEVE ESSERE ANNULLATA ED IL SUO IMPORTO DEVE ESSERE RIMBORSATO".

Da ultimo, la legge n. 172/99 ha consentito la riapertura dei termini per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 36/74.

Dalla disciplina sopra riportata si desume:

a) che per l'ammissione ai benefici occorre la domanda dell'interessato, da inoltrarsi nei tempi stabiliti dalla legge medesima;

b) che la riliquidazione della prestazioni previdenziali in godimento o la concessione della prestazione o il riconoscimento di una più favorevole decorrenza della prestazione previdenziale, in conseguenza dall'accreditamento dei contributi derivanti dall'ammissione al suddetto beneficio, possono avvenire solo a seguito di presentazione di domanda amministrativa da parte dell'interessato.

Dal complesso della riferite norme si ricava che in nessun caso l'Istituto previdenziale deve provvedere d'ufficio all'accreditamento dei contributi

figurativi, in quanto la concreta ricostituzione della posizione assicurativa in favore dei perseguitati ammessi al beneficio può avvenire solo a seguito di domanda dell'interessato.

È ben vero che la ratio della norma è quella di consentire a coloro che subiscono persecuzioni razziali l'accredimento dei contributi assicurativi per i periodi scoperti, onde reintegrare la posizione previdenziale degli interessati mediante una contribuzione figurativa a carico dello Stato, ma la *restitutio in integrum* rivendicata dall'appellante è quella realizzata dalla misura degli accreditamenti, la quale è stata adeguata negli importi corrispondenti alla categoria e alla qualifica posseduta dalla lavoratrice onde rendere effettivo e non nominale l'apporto contributivo.

Diversa è la funzione degli accessori per ritardato adempimento. Invero, la liquidazione degli accessori nel senso preteso dall'attuale appellante si scontra con il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la *mora ex re* dell'Istituto previdenziale opera solo nei casi in cui questo deve provvedere d'ufficio a ricostituire una posizione assicurativa con effetto retroattivo e ciò sostanzialmente si verifica in caso di legge interpretativa con effetti retroattivi o in caso di intervento della Corte Costituzionale, mentre in tutti gli altri casi, ossia quando l'Istituto deve provvedere a seguito di domanda dell'interessato, trova applicazione la regola generale di cui all'art. 7 legge n. 533 del 1973, secondo cui la mora dell'Istituto opera una volta decorso infruttuosamente lo *spatium deliberandi* previsto per consentire all'Istituto previdenziale di provvedere sulla domanda.

La S.C. nella sentenza n. 2433 del 1998 (seguita da numerose altre conformi, tutte dello stesso anno: sent. nn. 3120, 3190, 3205, 3286, 3295, 3296 del 1998), ha affermato che *"nei casi in cui, a seguito del mutamento normativo ad opera di una legge interpretativa con effetti retroattivi o a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, occorra riliquidare d'ufficio la prestazione previdenziale già riconosciuta integrando opportunamente l'ammontare dei ratei nel frattempo maturati, si verifica una mora "ex re" dalla data di maturazione dei relativi crediti, dato che non è richiesta la domanda e quindi mancano i presupposti della verifica della mora per effetto del*

*provvedimento di rigetto o del decorso dei 120 giorni dalla domanda a norma dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973. Ne consegue che gli interessi e la rivalutazione decorrono dalle medesime date* (Fattispecie relativa alla riliquidazione d'ufficio della pensione a norma dell'art. 4, comma nono bis, del D.L. n. 787 del 1985, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 1986). Infatti, in tal caso, la mora *"non può perfezionarsi con il provvedimento rigetto della domanda in quanto non esiste né domanda né provvedimento, così come non può perfezionarsi con il decorso dei 120 giorni dalla domanda ex art. 7 legge n. 533 del 1973, in quanto nella specie non è richiesta domanda"* (sent. cit., in motivazione)

Nel caso di specie, il beneficio relativo all'accREDITAMENTO contributivo figurativo non trova applicazione diretta in virtù di disposizioni che impongano la riliquidazione d'ufficio della prestazione già riconosciuta, ma opera solo su domanda dell'interessato ammesso al beneficio, domanda che costituisce la condizione necessaria per l'operatività della disciplina sopra illustrata, come è reso evidente dall'uso di tale locuzione ("*...a domanda..*") più volte nella legge del 1974, che regola la procedura di attribuzione.

È dunque palesemente errata la ricostruzione operata dall'appellante, secondo cui una volta ottenuta l'ammissione al beneficio da parte della competente Commissione ai sensi della legge n. 96/55, il successivo riconoscimento del diritto, comportante il ricalcolo ed erogazione delle pensione, dovrebbe essere interpretato nel senso di "estendere al massimo grado l'effettività della *restitutio in integrum* dei diritti violati" (pag. 6 ric. app. ). L'estensione applicativa pretesa dalla P., non specificamente prevista da alcuna norma di legge, si scontra con i principi sopra esposti - del tutto consolidati in giurisprudenza - circa le regole che disciplinano il riconoscimento degli accessori per ritardato adempimento delle prestazioni previdenziali.

Per tali assorbenti motivi, la sentenza impugnata va confermata, restando ultroneo l'esame di ogni altra argomentazione comunque contrastante con i principi di giurisprudenza qui condivisi e tendente a superare

il dato letterale della legge nel tentativo di accreditare, in contrasto con il tenore testuale della norma, la tesi di una ricostituzione d'ufficio della prestazione.

Resta assorbito l'esame del motivo con il quale si invoca il riconoscimento della rivalutazione monetaria per il periodo successivo al 1.1.92.

È ben vero che le Sezioni Unite della Suprema Corte, dopo una travagliata evoluzione giurisprudenziale, hanno definitivamente affermato che il divieto di cumulo non si applica ai ratei maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 16 legge n. 412/91, la cui mora si protragga dopo il 31 dicembre 1991, ma ciò presuppone che sussista una *mora debendi* anteriore a tale data; nella specie, come si è visto, la domanda amministrativa di ricostituzione della prestazione risale al gennaio 2001 e il ritardo colpevole è configurabile solo a partire dal maggio 2001, successivamente all'entrata in vigore del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali. Pertanto, correttamente l'Istituto ha riconosciuto i soli interessi legali dal maggio 2001 alla definitiva liquidazione degli arretrati.

Infine, riguardo alla condanna della P. al pagamento delle spese di lite di primo grado, deve rilevarsi l'inammissibilità del relativo motivo di appello, che si risolve una generica lamentela circa la (presunta) approssimazione con la quale il primo Giudice avrebbe motivato la sentenza e la (presunta) "ingiustizia" della decisione. Il motivo, se non interpretato come dipendente dall'accoglimento del merito, resta comunque privo di specificità.

Le difficoltà interpretative sottese alla normativa che regola la materia giustifica - ad avviso di questa Corte - la compensazione delle spese di lite del presente grado.

*(Omissis)*